

PROCEDURA TELEMATICA APERTA

volta alla stipula di un Accordo Quadro con 6 operatori economici per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria – straordinaria – pronto intervento negli edifici a prevalente destinazione residenziale in gestione ad ACER Modena Con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022) CIG B778458874

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI

QUESITO 1

Si chiede conferma che la delega per poter effettuare il sopralluogo possa essere rilasciata da un procuratore della scrivente

RISPOSTA A QUESITO 1

Il procuratore può rilasciare la delega citata nel caso ciò sia previsto nel mandato della procura ad esso conferita; in tal caso unitamente alla delega al sopralluogo occorrerà che venga prodotta copia della procura riportante lo specifico potere di delega ai sopralluoghi

QUESITO 2

si chiede se impresa in possesso di categoria OG1 IV bis e OG11 II ha i requisiti utili per partecipare singolarmente, dal momento che la categoria OG11 è subappaltabile all' 80%

RISPOSTA A QUESITO 2

Si richiama al riguardo il parere MIT 3526 del 03.06.2025 recuperabile al seguente link:
<https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3526>

Ne deriva che rimane ammissibile il ricorso al così detto sub appalto necessario al fine di sopperire a carenze di qualificazione nelle categorie scorporabili, nel caso di specie la OG 11; ciò tuttavia alla condizione che, ai sensi dell'art. 30 c. 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, *"I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"*, pertanto, l'intero importo di qualificazione richiesto dal bando di € 3'550'000 deve essere posseduto nella categoria prevalente; la qualificazione IV bis (fino a € 3'500'000) posseduta dall'istante nella categoria prevalente OG 1, può inoltre essere incrementata di un quinto ai sensi dell'art. 2 c. 2 del medesimo allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, pertanto la soluzione prospettata è possibile.

Si rende tuttavia necessario che il subappaltatore sia in possesso di qualificazione nella categoria OG 11 almeno pari alla classifica I; esso dovrà inoltre essere dichiarato in sede di partecipazione alla gara e dovrà essere allegata la documentazione amministrativa relativa anche al subappaltatore ai fini delle necessarie verifiche, nonché la documentazione relativa al subappalto ai fini della valutazione della ammissibilità dello stesso.

QUESITO 3

Con riferimento all'art. 13 del Disciplinare di gara e al concetto di par condicio fra i concorrenti nella valutazione delle offerte tecniche, chiediamo se sia previsto un numero massimo di facciate A4 e/o A3 da prendere a riferimento per la redazione del documento di offerta tecnica. Chiediamo inoltre se copertina e

indice dell'offerta tecnica possano essere esclusi dal conteggio del numero totale massimo di pagine previste. Chiediamo infine se l'offerta tecnica possa essere redatta anche in formato A4 orizzontale.

RISPOSTA A QUESITO 3

Come riportato dal Disciplinare di gara i formati pagina ammessi sono A4 e/o A/3; essi possono essere sia verticali che orizzontali; non è fissato un numero massimo di pagine; è però richiesto che tutte le pagine, compreso il frontespizio, siano numerate; è inoltre prescritto che “Per ogni sub requisito qualitativo (R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6) dovrà essere caricato un solo file in formato PDF sottoscritto digitalmente”, pertanto la relazione di proposta tecnica, il fascicolo delle schede tecniche, l'eventuale procura del sottoscrittore o dei sottoscrittori, ecc. dovranno essere uniti in un unico file per ogni sub requisito.

QUESITO 4

Buongiorno, la scrivente chiede se è possibile partecipare alla procedura avendo solo la categoria prevalente OG1 class. V, andando pertanto a subappaltare la categoria subappaltabile OG11.

RISPOSTA A QUESITO 4

Si richiama quanto esposto in risposta al quesito 2 col necessario adattamento alla qualifica V posseduta nella cat. OG 1 ed alla mancanza di qualificazione nella cat. OG 11.

QUESITO 5

Si richiede se la cauzione provvisoria debba essere fon firma autentica notarile o meno

RISPOSTA A QUESITO 5

Si riporta in stralcio quanto al punto 5.5 del Disciplinare di Gara:

“Modalità di presentazione della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, di cui al successivo paragrafo, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti:

sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:

- i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;*
- ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del richiamato Decreto; ovvero, in alternativa:*

sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito:

- i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;*
- ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;*
- iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di*

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005."

QUESITO 6

In riferimento ai CCNL indicati nella pagina 16 del disciplinare si chiede di avere i codici CNEL dei seguenti CCNL:

CCNL Edilizia INDUSTRIA, CCNL Edilizia PMI, CCNL Edilizia COOPERATIVE, CCNL Edilizia ARTIGIANI

Si chiede conferma che i CCNL summenzionati (come anche per quelli indicati per la cat. OG11) siano alternativi, nel senso che se ne debba applicare uno tra questi oppure avere l'equivalenza.

RISPOSTA A QUESITO 6

In merito ai codici CNEL richiesti si precisa che i CCNL si ritengono idonei purché appartenenti al comparto indicato ed in corso di validità; inoltre, i CCNL indicati devono intendersi come alternativi fra loro in relazione alla categoria di lavorazioni (OG 1 – OG 11) svolte dai lavoratori; nel caso di applicazione di CCNL diversi da quelli indicati rimangono operative le disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 in merito alla equivalenza delle tutele, ed adempimenti ad essa correlati;

QUESITO 7

Si chiede conferma che la garanzia provvisoria da richiedere sia di 200.000 euro (o con eventuali riduzioni) per ogni partecipante (RTI/consorzio/singolo...), dal momento in cui è "per singola area territoriale" che si concorre.

RISPOSTA A QUESITO 7

La garanzia provvisoria indicata al punto 5.5 del disciplinare di gara è dovuta nella misura indicata di 200'000,00 euro per ogni concorrente alla gara, intendendosi come "concorrente" anche gli eventuali raggruppamenti temporanei, o consorzi – il riferimento del Disciplinare alla singola area territoriale è in funzione del fatto che ogni concorrente non potrà essere aggiudicatario per più di un'area territoriale, ed essendo il valore a base d'asta di ogni singola area, compresa estensione quinto anno ed opere di manutenzione straordinaria, pari a € 10'000'000,00, il 2% di tale valore equivale appunto a € 200'000,00.

QUESITO 8

Si chiede conferma che un operatore economico che effettua singolarmente il sopralluogo obbligatorio possa poi partecipare alla procedura in oggetto in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con altri operatori che non hanno svolto il sopralluogo. Si chiede altresì che più operatori economici che hanno effettuato singolarmente i sopralluoghi obbligatori possano poi partecipare insieme in raggruppamento temporaneo (RTI).

RISPOSTA A QUESITO 8

Si riportano in stralcio i contenuti del punto 10 del disciplinare di gara:

"- I soggetti che effettueranno il sopralluogo in rappresentanza di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, dovranno essere muniti delle deleghe di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, redatte su carta intestata delle aziende medesime e sottoscritte con timbro e firma in originale dai rispettivi legali rappresentanti, ed accompagnate da copia di documento di identità del delegante in corso di validità. I

soggetti che effettueranno il sopralluogo in rappresentanza di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete già costituiti dovranno essere muniti della delega del mandatario/capofila. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore."

Ne deriva che le soluzioni prospettate appaiono contrastanti alle prescrizioni del Disciplinare in quanto i componenti del raggruppamento necessita siano già noti ed indicati in sede di sopralluogo, nonché che il soggetto che effettua il sopralluogo sia munito di delega dei soggetti raggruppati/raggruppandi.

QUESITO 9

Si chiede se, per il calcolo delle quote di eventuali partecipanti associati, si debba tenere conto di una base d'asta per area territoriale di 6.400.000 oppure di 8.000.000.

RISPOSTA A QUESITO 9

Gli importi indicati sono importi presunti e si riferiscono ai primi 4 anni di appalto (€ 6'400'000.00), e alla estensione contrattuale possibile al quinto anno (€ 6'400'000,00 + € 1'600'000.00 = € 8'000'000.00); mentre gli importi di qualificazione richiesti per la partecipazione sono indicati al punto 8.3 del Disciplinare di Gara e sono i seguenti: OG1 classifica IV - OG11 classifica III;

In tale ambito il concorrente andrà a definire il proprio assetto per la partecipazione definendo le quote percentuali fra gli eventuali mandanti e mandataria nel caso di partecipazione in RTI secondo quanto prescritto al punto 9 del Disciplinare di Gara.

QUESITO 10

Si chiede cortesemente di mettere a disposizione degli OE il "Modello D - DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO" o in alternativa, la possibilità da parte degli OE di rendere la dichiarazione in forma autonoma.

RISPOSTA A QUESITO 10

Si rende disponibile in allegato il Modello richiesto

QUESITO 11

Disciplinare art. 5.5 Garanzia Provvisoria

Premesso quanto indicato sul Disciplinare all'art. 5.5– Garanzia Provvisoria si chiede di confermare che l'importo della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ridotto del 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, ridotto del 20% per il possesso della certificazione UNI/PdR 125, possa essere ulteriormente ridotto del 10% nel caso in cui la cauzione provvisoria sia emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

RISPOSTA A QUESITO 11

come stabilito dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 il possesso della certificazione ISO 9001 dà diritto alla riduzione del 30%; il possesso di uno o più requisiti elencati all'allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023 dà diritto ad una ulteriore riduzione del 20% cumulabile con la precedente; la fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del

comma 3 dello stesso art. 106, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente da diritto ad un ulteriore riduzione del 10% cumulabile coi precedenti.

QUESITO 12

Disciplinare art. 5.5 Garanzia Provvisoria

In conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs n. 36/23), si chiede di confermare che per partecipare alla gara in oggetto, non debba essere prodotto l'impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, e che quanto riportato all'art. 5.5 Garanzia Provvisoria - Modalità di presentazione della garanzia provvisoria del disciplinare sia un refuso.

RISPOSTA A QUESITO 12

Si conferma che la richiesta di impegno al rilascio della garanzia definitiva è da considerarsi come un refuso.
